



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 - e-mail: miic87600l@istruzione.it



Ai DOCENTI
delle classi interessate
scuola primaria e secondaria I grado
dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni"
Rosate
E pc
FS:
Sabrina Badessi

AA Francesca Michenzi

Agli atti

Oggetto: Piano didattico personalizzato per studenti con DSA-BES

Si trasmettono alcune indicazioni relativi alla gestione degli alunni con DSA.

1. Elaborazione del PDP

- ☐ I **soggetti** coinvolti nella compilazione del PDP sono:
- ☐ Un **docente referente della classe** (scuola primaria) e il **coordinatore di classe** (scuola secondaria I grado) al quale competono la raccolta delle informazioni essenziali sull'alunno (anamnesi scolastica, dati familiari, eventuali contatti con il referente che ha stilato la diagnosi (in genere la neuropsichiatria infantile), sintesi della diagnosi, contatti con la famiglia etc... e compila la parte di loro competenza.
- ☐ **ogni insegnante della classe** al quale compete, per la propria materia e in forma scritta, la compilazione della parte del documento contenente i risultati dell'osservazione svolta (con le difficoltà effettivamente riscontrate) e gli strumenti e le modalità di verifica/valutazione che intende di fatto far adottare allo studente (o non far adottare nel caso in cui ritenga che la propria materia non necessiti di particolari interventi).

2. La struttura del PDP

E' un documento che deve contenere l'indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se diverse da quelle consuete. La scuola, in sostanza, deve dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti per questi studenti.

Si tratta di specificare quali misure ogni docente intende adottare per quello specifico caso, sulle base delle reali difficoltà che vengono manifestate.

Il PDP deve essere compilato sull'apposito modello (**al computer e non a mano**) che è costituito dalla seguenti sezioni

☐ **Dati generali**

L'analisi della situazione dell'alunno deve riportare le indicazioni fornite da chi ha redatto la segnalazione, (diagnosi agli atti della scuola) quelle pervenute dalla famiglia e i risultati del lavoro di osservazione condotto a scuola.

☐ **Funzionamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo**

Deve rilevare le specifiche difficoltà che l'allievo presenta desunta dalla diagnosi e dall'osservazione diretta in classe ed anche i suoi punti di forza.

☐ **Didattica personalizzata**

Nelle **diverse materie o nei diversi ambiti di studio** vanno individuati gli effettivi livelli di apprendimento, che devono essere rilevati con le modalità più idonee a valorizzare le effettive competenze dell'allievo superando le sue specifiche difficoltà.

Vanno individuate le metodologie più adatte ad assicurare l'apprendimento dell'allievo in relazione alle sue specifiche condizioni.

Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e dispensativi

necessari a sostenere l'allievo nell'apprendimento. Tra questi, **nella scuola secondaria di I grado, vanno individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che sarà possibile assicurare anche in sede di Esame. Se l'alunno necessità di prove differenziate il Coordinatore di classe deve consultare il sito dell'INVALSI per rispettare le scadenze per la loro richiesta.**

Dovrà essere redatta una breve sintesi del percorso scolastico da allegare alla relazione della classe che dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d'esame.

☐ Valutazione

a. individuazione delle modalità di verifica

a titolo esemplificativo: realizzazione di verifiche strutturate a scelte multiple, chiuse, V/F..., realizzazione di verifiche a risposte aperte, realizzazione delle verifiche (compreso il testo delle stesse) in forma digitale; lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante; lettura del testo della verifica scritta con l'utilizzo della sintesi vocale; riduzione/selezione della quantità (non della qualità) di esercizi nelle verifiche scritte; organizzazione di interrogazioni programmate; prove orali in compensazione alle prove scritte nella lingua non materna; programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte, predisposizione di interrogazioni orali per le materie previste solo orali; supporto alle verifiche orali e scritte con l'utilizzo di mappe concettuali e mentali, con immagini e schemi.

b. valutazione formativa e valutazione finale

Andranno specificate le modalità attraverso le quali si intende valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio. Dovrà essere ad esempio esplicitamente esclusa la valutazione della correttezza ortografica e sintattica per gli allievi disgrafici o disortografici etc. Per ogni disciplina andranno pertanto individuate le modalità che consentano di appurare l'effettivo livello di apprendimento.

I Collegi Docenti, nell'a. s. 2011/12, hanno deliberato i criteri per la valutazione con i voti delle discipline, tutti i docenti sono cortesemente invitati a rispettare quanto deliberato dai rispettivi Collegi. (ad esempio alla scuola media non può essere utilizzato un voto inferiore a 4)

☐ Assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia

Nella programmazione personalizzata dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i vari docenti e con la famiglia in ordine all'assegnazione dei compiti a casa, come ad esempio:

- come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...);
- in quale quantità vengono assegnati (tenere conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri, quindi occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento);
- con quali scadenze vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi;
- con quali modalità possono essere realizzati, se quelle consuete risultano impossibili o difficoltose.

QUESTA SEZIONE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA CON INDICAZIONI PERSONALIZZATE E NON GENERICHE.

3. Obiettivi minimi ed esami

Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, non assimilabile ad altri nelle potenzialità o difficoltà, ma gli obiettivi minimi che questi deve raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari curriculari. Le indicazioni per questi studenti sono relative all'adozione di strumenti compensativi e dispensativi, di modalità differenti di verifica e valutazione, che fanno riferimento ai modi, ma non alla sostanza. In ogni caso le prove scritte e orali devono essere uguali a quelle dei compagni e non differenziate. La normativa parla di esami con tempi più lunghi ed eventualmente svolti con l'adozione degli strumenti compensativi adeguati.

Tuttavia, l'**art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011** si sofferma in particolare sulle **lingue straniere**, che devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Tra le misure dispensative previste rientrano la **dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**.

È importante che sia ben chiara la differenza tra **DISPENSA** (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed **ESONERO**.

In caso di **DISPENSA**, in sede di **esami di Stato** conclusivi del primo ciclo, le modalità e i contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

Per l'applicazione della dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa o esonero;
- richiesta di dispensa o esonero dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa con particolare attenzione al percorso di studio seguito.

L'**ESONERO**, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un **Percorso Didattico Differenziato**.

Per ulteriori informazione si prega di prendere visione dell'art 13. 14 del D.M. 741 del 3-10-2017 in allegato.

4. Firma del PDP e legge sulla privacy

Alla stesura del PDP deve far seguito il contatto con la famiglia, alla quale sarà proposta la firma del documento. Con l'apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell'alunno e che si impegna a procurarglieli e farglieli usare.

Questo deve essere chiarito fin dall'inizio. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste perché non si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle conseguenze. Rifiutando l'adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico si assume anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso. La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla privacy. E' necessario altresì informare tutti i docenti del Consiglio di Classe della situazione, perché agiscano adeguatamente, vincolati all'obbligo della riservatezza.

Per gli alunni di classe terza sul PDP deve essere apposta la seguente dicitura

Secondaria di I grado: sezione da compilare in classe terza.

Il sottoscritto.....genitore dell'alunno/a.....

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il passaggio di informazioni contenute nel presente PDP alla Scuola Secondaria di II grado.

5. Scadenze e adempimenti

E' stata istituita una anagrafe di istituto degli alunni DSA.

Pertanto quando i docenti vengono a conoscenza di rilascio di certificazioni o variazioni devono darne immediatamente comunicazione in Segreteria.

In particolare la certificazione deve essere consegnata dalla famiglia in Segreteria che deve essere protocollata e archiviata nell'apposito contenitore. Devono essere informati i docenti referenti DSA di ogni plessi che si dovranno coordinare con l'insegnante Sabrina Badessi che avrà cura di aggiornare l'apposito elenco.

Inoltre all'inizio di ogni anno scolastico il docente referente della classe e/o il Coordinatore di classe deve controllare la certificazione che non deve risalire a più di 3 anni.

Il PDP va redatto in formato elettronico sul modello , (NON A MANO), PER I CASI PIU' COMPLESSI, PRIMA DELLA CONSEGNA ALLA FAMIGLIA, IL PDP CARTACEO DEVE ESSERE VISIONATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Entro il 17 novembre, il PDP, debitamente firmato dai docenti interessati e dalla famiglia, sarà raccolto dal docente referente DSA di plesso che avrà cura di consegnare in Presidenza tutte le copie del plesso.

I file relativi ai singoli PDP dovranno essere consegnati al referente DSA del plesso che avrà cura di archiviare i file in cartelle divise per interclasse (1^ - 2^ ecc.), all'interno delle quali creare sottocartelle di classe (1^A, 1^B ecc).

I Coordinatori di classe delle scuola media devono seguire le istruzioni fornite dal prof. Chierichetti i PDP verranno firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico, una copia di tutti i PDP debitamente firmati devono essere consegnati all'insegnante Sabrina Badessi.

La cartella di ogni plesso deve essere consegnata all'insegnante Sabrina Badessi che avrà cura di coordinare tutti i documenti.

GLI STESSI ADEMPIMENTI VANNO MESSI IN ATTO PER LA REDAZIONE DEI PDP CHE INTERESSANO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, ANCHE IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE SPECIALISTICHE, MA CON APPOSITA DECISIONE VERBALIZZATA DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI.

Il PDP dovrà essere compilato in presenza di nuove certificazioni presentate anche nel corso dell'anno scolastico entro la data del 31 marzo. Sono esclusi da tale scadenza gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Bonecchi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Art. 14 - Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

.....

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 13 - Voto finale e adempimenti conclusivi

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.